

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1809)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 (V. Stampato n. 3155)

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1966*

Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

« I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1941, numero 1570, quale risulta sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Dallo stesso Mi-

nistero della difesa sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi.

Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

Gli interessati non prestano servizio di prima nomina ».